Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n/.9502	ZOU	1/2007
---------------	-----	--------

OGGETTO: COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Villanova Canavese, con deliberazione del C.C. n. 29 del 18/07/2007, trasmesso alla Provincia in data 08/08/2007 (*prat. n.* 085/2007) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2007 di adozione, finalizzati ad apportare rettifiche e riperimetrare aree soggette a P.E.C. e di completamento, nonché di aree a servizi e/o riqualificazione con rettifica ad aggiornamento della viabilità comunale in progetto;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- trasformazione, con rettifica della perimetrazione, di parte dell'area "Co18" in zona agricola;
- soppressione dell'area "V7", con conseguente rettifica della perimetrazione, dell'area "Ri9";
- • integrazione delle tabelle n. 4 e n. 5 dell'allegato a − parametri edilizi ed urbanistici −
 delle N.T.A. in merito al numero di piani delle zone "Co" e "Co*";
- rettifica del tracciato stradale tra via Stura e via Aiassa;
- riperimetrazione dell'area soggetta a P.E.C. "Co 26" "Co 27" "Co 28" con trasformazione di parte dell'area in nuova zona a servizi "P9" e parte in ampliamento della zona "Es35" già esistente;
- inserimento di una nuova zona di insediamento residenziale "Co*14";
- rettifica della superficie destinata ad area per istruzione "Sc", dell'area per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport "Va" e "V10";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villanova Canavese con deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2007, le seguenti osservazioni:
 - in riferimento alla modifica apportata alle Tab. n. 4 e n. 5 dell'allegato Aparametri edilizi ed urbanistici delle N.T.A. riguardante la possibilità di andare
 in deroga al numero di piani consentito (elevando lo stesso da 2 a 3 più il piano
 mansardato abitabile) nelle zone "Co" e "Co*", pur prendendo atto che si tratta di
 una modificazione a carattere normativo e che dai dati riportati nelle suddette
 tabelle parrebbe non esserci un incremento della capacità insediativa, si invita
 l'Amministrazione Comunale, a valutare se l'estensione della norma a tutto il
 territorio comunale non determini la modificazione di una scelta strutturale del
 P.R.G.C., quale appunto l'altezza massima dei fabbricati nelle aree di
 trasformazione:
 - inoltre, in riferimento alla modifica di cui al punto precedente, si richiama quanto riportato all'art. 9.2.5 "Direttiva per i nuovi insediamenti residenziali" al punto Requisiti di qualità per i nuovi insediamenti delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino << ...omissis... tutto ciò deve riflettersi anche sulla qualità complessiva dei nuovi insediamenti . in particolare, la loro progettazione pur giovandosi delle proprie libertà compositive ed espressive dovrà tendere ad evitare volute fratture con il contesto e a non imporre vistose discontinuità sia planimetriche che volumetriche ma, al contrario, porsi come elemento di dialogo o di corretta dialettica anche formale con l'esistente>>;
 - in merito alla localizzazione dell'area "Co*14" si rileva che la stessa, come riportato in "Relazione illustrativa", non è urbanizzata ma << sarà urbanizzata in quanto sulla viabilità pubblica in progetto, sono previsti i servizi di pubblica illuminazione, nonché le reti di fognatura e di acquedotto, a cui l'insediamento previsto potrà allacciarsi ...>>, a tal proposito si richiama quanto previsti dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 << ... tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal piano regolatore generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazioni primarie collegate funzionalmente con quelle

- *comunali* >>, concetto ribadito in seguito dalla circolare P.G.R. 05/08/1998 n. 12/PET;
- in merito alla verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 dello 0.5 mq/ab in incremento o diminuzione delle superfici destinate alle aree a servizi si sottolinea come tale verifica debba essere estesa anche alle precedenti varianti parziali, valutando la variazione progressiva venutasi a creare;
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Villanova Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--